



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA-2015-0027845 del 06/11/2015

Pratica N.° -

Ref. Mittente:

A ILVA S.p.A.in A.S.
Trasmessa via PEC
ILVA@ILVAPEC.COM

e p.c. All'ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,
il coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Trasmessa via PEC
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A ARPA Puglia
Trasmessa via PEC
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'Ufficio di Gabinetto
Sede

Alla Commissione AIA-IPPC
Trasmessa via e-mail
commissioneAIA.ILVA@minambiente.it

**OGGETTO: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto -
DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012
e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma
9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.45441 del 13/10/2015 -
gestione del rifiuto CER 161104 (materiale refrattario)**

Facendo seguito all'allegata nota n. 45441 del 13/10/2015 (DVA-2014-25664 del 14/10/2015), pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi indicati.

Si rammenta, che il citato articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

Renato Grimaldi

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: DIVISIONE III- Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale - Sezione AIA
Funziario responsabile:
DVA-4RI-AIA-2015-0080.DOC



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0045441 Data 13/10/2015
Tit. C Partenza

TRASMISSIONE VIA PEC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E. prot DVA - 2015 - 0025664 del 14/10/2015



Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV. IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto
Via Marche s.n. - 74123 TARANTO
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 - 70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto c/o ex Ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVADEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.
DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 4 marzo 2015.

OGGETTO: Ulteriore esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i dal 28 al 31 luglio 2015. Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 28 al 31 luglio 2015, secondo quanto disposto nella programmazione per l'anno 2015 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la terza visita ispettiva ordinaria trimestrale presso lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte (TA).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

In particolare, nel corso delle attività di verifica ispettiva del 30 luglio 2015, è stato verbalizzato che i refrattari sono stati iscritti in carico per attività finalizzata alla smaltimento D15 (operazione numero 598 del 18/12/2014) e sono scaricati ed avviati ad un'attività di recupero R12 (operazione numero 599 del 18/12/2014, che richiama la precedente operazione di carico).

ILVA ha dichiarato nel corso dell'ispezione che: "... il materiale refrattario avviato al deposito preliminare in area 66 viene registrato come D15, in quanto al momento del conferimento può non essere ancora definita la possibilità di recupero dello stesso ...".

Durante l'ispezione è stato richiesto di acquisire per l'anno 2015 una relazione sulla gestione dei quantitativi di CER 161104 con indicazione del destino finale.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti verbali, in tre originali, in contestuale con ILVA S.p.A. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale.

Nel corso dell'ispezione sono stati altresì effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Copia dei verbali d'ispezione è già stata trasmessa a tutte le amministrazioni in indirizzo con nota ISPRA prot.43374 del 02/10/15.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore con nota DIR 333/2015 del 02/09/15, acquisita da ISPRA al prot. 38350 del 02/09/2015. Si è proceduto inoltre all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia e con altri uffici interessati di ISPRA.

Con la già citata nota DIR 333/2015 ILVA ha precisato inoltre quanto segue: "... in merito alla gestione dei quantitativi di CER 161104, dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2015 sono stati prodotti e registrati 52.720.070 kg di rifiuti di materiale refrattario. Tali rifiuti possono essere gestiti con l'allontanamento contestuale verso smaltimenti e recuperi, o inviati ai depositi temporanei. Della totalità di rifiuto sopra detto, nello stesso periodo di riferimento, sono stati smaltiti esternamente 21.217.580 kg, inviati a recupero esterno 18.058.860 kg e smaltiti nelle discariche interne 1.839.490 kg. Di quest'ultime sono stati conferiti 1.322.670 kg nella discarica per rifiuti non pericolosi denominata G2 e 516.820 kg nella discarica per rifiuti pericolosi denominata V4 ...".

Dal percorso di accertamento suddetto emerge che l'attività di gestione del rifiuto CER 161104, come attuata da ILVA non è consentita. Infatti i rifiuti avviati a deposito preliminare D15 dovrebbero essere stoccati per il successivo invio ad operazioni di smaltimento. Non è possibile avviarli ad operazione di recupero R12, peraltro non pertinente, perché in tal caso dovrebbero provenire da una messa in riserva R13.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

1) mancata osservanza della prescrizione di cui al § 9.6.3 del PIC relativo agli "Stoccaggi di rifiuti" (pag.945-946) ove viene disposto che "... lo stoccaggio dei rifiuti, inteso sia come deposito preliminare di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 per i rifiuti da avviare a successive operazioni di smaltimento, che come messa in riserva di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta per i rifiuti da avviare ad operazioni di recupero, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime. Il gestore deve elaborare un manuale contenente: 1) le procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta registrazione ai sensi del DM 17/12/2009 oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti mediante controllo visivo; 2) le procedure per l'ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso." Il mancato rispetto della prescrizione è evidenziato dalla modalità di gestione del rifiuto CER 161104, stoccato nella medesima area senza adeguata differenziazione tra il deposito preliminare D15 e la messa in riserva R13, modalità che viola anche il principio di tracciabilità dei rifiuti, obbligo previsto dall'art.188-bis del DLgs.152/06 che prevede al primo comma che "... in attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale ...".

Per la violazione di cui al sopra indicato punto 1) lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari trasmetta all'ISPRA e all'ARPA Puglia, la documentazione attestante il rispetto delle procedure e le modalità di gestione dei rifiuti adottate, in attuazione della prescrizione del § 9.6.3 del PIC (pag.945-946 di 973), con particolare attenzione alla preventiva caratterizzazione del rifiuto CER 161104, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata in relazione alle caratteristiche chimico fisiche individuate, per il successivo invio ad operazioni alternative di smaltimento o di recupero.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e di eventuali risultati degli accertamenti eseguiti da ARPA Puglia.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Relativamente alle inosservanze relative alla gestione dei rifiuti, di cui al sopra citato punto 1), in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs. 152/06, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, segnalando che la redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di ISPRA Alfredo Pini, Cesidio Mignini e Fabio Ferranti ed è condivisa da ARPA Puglia.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPEKTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini